



Proposta n. 782 / 2021

PUNTO 23 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 20/05/2021

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 639 / DGR del 20/05/2021

OGGETTO:

Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

| | | |
|--------------------------|-----------------------|----------|
| Presidente | Luca Zaia | Presente |
| Vicepresidente | Elisa De Berti | Presente |
| Assessori | Gianpaolo E. Bottacin | Presente |
| | Francesco Calzavara | Presente |
| | Federico Caner | Presente |
| | Cristiano Corazzari | Presente |
| | Elena Donazzan | Presente |
| | Manuela Lanzarin | Presente |
| Segretario verbalizzante | Roberto Marcato | Presente |
| | Lorenzo Traina | Presente |

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento ha lo scopo di approvare il piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina.

La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Direttiva 97/12/CE, che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa alle problematiche di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita con il D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196, ha fissato i parametri minimi per le attribuzioni delle qualifiche sanitarie di allevamenti e di territori ufficialmente indenni dalle malattie soggette ai piani di risanamento.

Il Ministero della Salute, con Ordinanza del 28 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto per il territorio nazionale misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica.

Con Decisione 2007/174/CE del 20 marzo 2007, la Regione del Veneto ha ottenuto il riconoscimento comunitario di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi (BRC) Bovina e Leucosi Bovina Enzootica (LBE); con Decisione 2008/97/CE del 30 gennaio 2008 ha acquisito l'indennità ufficiale per BRC ovi-caprina ed infine, con Decisione 2008/404/CE del 21 maggio 2008, la qualifica di territorio ufficialmente indenne da Tubercolosi (TBC) Bovina. A seguito dell'acquisizione di dette qualifiche, negli allevamenti di bovini della Regione si applica quanto previsto dal sopraccitato Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196 per i "territori ufficialmente indenni".

Le aziende venete di bovini vengono, pertanto, accreditate a livelli sanitari più elevati e l'introduzione di animali dai restanti territori con qualifiche inferiori avviene esclusivamente nel rispetto delle norme comunitarie.

Per mantenere le qualifiche sanitarie acquisite dalla Regione del Veneto è, peraltro, necessario predisporre piani di controllo previsti dalla normativa comunitaria. Il Decreto Ministeriale 10 maggio 1993 stabilisce che le spese relative all'esecuzione delle prove diagnostiche connesse ai piani di risanamento per la brucellosi e la leucosi vengano sostenute dalle Regioni e Province Autonome con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo Sanitario Nazionale.

Ciò premesso, è altresì necessario tutelare il patrimonio zootecnico regionale in occasione dello spostamento del bestiame diretto ai pascoli estivi, applicando misure sanitarie atte ad impedire la diffusione delle malattie infettive e diffuse; relativamente ai bovini, tali movimentazioni devono avvenire in conformità alla Decisione della Commissione 2001/672/CE e s.m.i..

Per quanto concerne, invece, il pascolo vagante, è fatta salva la DGR n. 1002 del 5 giugno 2012, relativa a "*Disciplina delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale. Semplificazione delle procedure D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, art. 43*".



Per dare attuazione a livello regionale alla succitata normativa comunitaria, la Giunta Regionale del Veneto, con Deliberazione 3 marzo 2016, n. 211, ha approvato il Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina per il quinquennio 2016-2020, demandando ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della Regione del Veneto e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rispettivamente, l'esecuzione dei controlli negli allevamenti e l'attività di analisi di laboratorio.

Il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni relativo alle malattie trasmissibili, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, rappresenta il nuovo "Animal Health Law", ovvero costituisce la normativa di base dei piani di monitoraggio, sorveglianza e controllo della malattie infettive degli animali in tutti gli Stati Membri dell'UE.

Da ultimo, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 del 15 aprile 2021, relativo alle modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate, ha inserito la Regione del Veneto tra i territori indenni da Brucellosi, Tubercolosi bovina e Leucosi Bovina Enzootica.

Premesso che il predetto Reg. (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, in attesa dei conseguenti provvedimenti del Ministero della Salute concernenti l'applicazione del Regolamento sul territorio nazionale, si reputa necessario che venga prorogato - con le debite modifiche e integrazioni del caso - il succitato Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina.

Tale Piano, riportato in **Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è fondamentale al fine di dare continuità ai precedenti, conformemente alle vigenti norme che disciplinano l'acquisizione e il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli animali nei confronti delle malattie in oggetto di risanamento, e prevederà la programmazione dei controlli su base quinquennale. Successive modifiche e integrazioni dell'allegato Piano regionale potranno essere apportate sulla base delle evoluzioni della normativa vigente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 97/12/CE del 17 marzo 1997;

VISTO il D.Lgs. n. 196 del 22 maggio 1999;

VISTA la Decisione della Commissione 2001/672/CE e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005;

VISTA la Decisione 2007/174/CE del 20 marzo 2007;

VISTA la Decisione 2008/97/CE del 30 gennaio 2008;

VISTA la Decisione 2008/404/CE del 21 maggio 2008;



VISTA la D.G.R. n. 1002 del 5 giugno 2012;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015 e s.m.i.;

VISTO il Reg. (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 e s.m.i.;

VISTO il Reg. (UE) 2021/620 del 15 aprile 2021.

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** "*Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto all'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





PIANO REGIONALE DI ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI, LEUCOSI BOVINA E DELLA BRUCELLOSI OVI-CAPRINA

PREMESSA

A seguito di acquisizione dell'accreditamento comunitario, negli allevamenti di bovini della Regione del Veneto si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 che attua la direttiva 97/12/CE e la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e quanto previsto dall'O.M. 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non specificato dalla presente delibera e dalle norme sopra riportate, in relazione alle misure restrittive da applicare agli allevamenti in cui sia stata confermata la positività alle malattie, si fa riferimento alle norme di seguito citate:

- Decreto del Ministro della Sanità 2 luglio 1992, n. 453, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovis e caprini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1995 n. 592, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 2 maggio 1996 n. 358, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;
- O.M. 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica, e successive modifiche e integrazioni.

L'introduzione di capi bovini nelle aziende venete avviene nel rispetto delle succitate norme. Le movimentazioni degli animali in partenza dal territorio regionale o nell'ambito dello stesso possono avvenire senza alcun obbligo di controllo sanitario (prove diagnostiche) in pre-moving.

Sempre ai sensi della norma comunitaria, il raggiungimento di elevati livelli sanitari permette all'Autorità competente di definire piani con ampia discrezionalità delle modalità di controllo.

È comunque assodato che il mantenimento del livello di accreditamento richiede l'attuazione di programmi mirati, basati su una corretta analisi della situazione epidemiologica e su una costante valutazione delle situazioni di rischio derivanti dalle movimentazioni di animali da territori a rischio.

Il "Piano regionale di controllo e eradicazione della Tubercolosi, Brucellosi bovina, Leucosi e Brucellosi ovi-caprina" è strutturato tenendo conto dei presupposti sopra riportati.



17d7a9d8



Per motivi di chiarezza, nella tabella sotto riportata vengono riassunte le tempistiche relative ai controlli. Per quanto attiene le modalità di controllo, si rimanda ai capitoli di riferimento delle singole malattie.

| | |
|------------------------|--|
| TUBERCOLOSI BOVINA | Prove intradermiche sul 20% delle aziende ogni anno in modo che nell'arco di 5 anni tutto il patrimonio bovino sia stato testato. Gli allevamenti che effettuano la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto, devono essere sottoposti a controllo a cadenza annuale. |
| BRUCELLOSI BOVINA | Prove (sul latte o sul sangue) sul 20% delle aziende ogni anno in modo che nell'arco di 5 anni tutto il patrimonio bovino sia stato testato. Gli allevamenti che effettuano la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto, devono essere sottoposti a controllo a cadenza annuale. |
| LEUCOSI | Prove (sul latte o sul sangue) sul 20% delle aziende ogni anno in modo che nell'arco di 5 anni tutto il patrimonio bovino sia stato testato. |
| BRUCELLOSI OVI-CAPRINA | Prove a cadenza biennale sugli allevamenti stanziali da riproduzione (flag R in BDN), più il 10% annuale delle rimanenti aziende in base al rischio. Il rischio viene individuato per gli allevamenti: 1. di nuova apertura, 2. che effettuano monticazione, pascolo vagante e/o elevata movimentazione di animali da vita. I greggi che praticano alpeggio/pascolo vagante/transumanza sono soggetti e controllo sierologico sugli animali dell'allevamento prima della movimentazione (e comunque almeno una volta all'anno). |

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'

Ai sensi della O.M. 28/05/15 e smi, la programmazione dei controlli è inserita nel sistema informativo SANAN entro il primo bimestre dell'anno di riferimento.

TUBERCOLOSI

REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

Per il mantenimento della qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da TBC devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- Ogni anno tutti i bovini di età superiore ai 42 giorni, in almeno il 20% degli allevamenti da riproduzione, sono stati sottoposti e hanno reagito negativamente a una prova intradermica nei confronti della tubercolosi. Nell'arco dei 5 anni tutti gli allevamenti dovranno essere testati.
- **Gli allevamenti che effettuano la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto, devono essere sottoposti a controllo ogni anno.**
- La percentuale di allevamenti bovini di cui è confermato che siano stati infetti da tubercolosi non ha superato lo 0,1% annuo del totale degli allevamenti negli ultimi 6 anni e almeno il 99,9% degli allevamenti è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi ogni anno, negli ultimi 6 anni; il calcolo di quest'ultima percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno.
- Esiste un sistema di identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento n.1760/2000/CE e successive modifiche.
- Tutti i bovini macellati sono sottoposti a un'ispezione ufficiale post-mortem.
- Sono rispettate le procedure per la sospensione e il ritiro della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi.



17d7a9d8



MISURE PREVISTE PER GLI ANIMALI SOSPETTI D'INFEZIONE O INFETTI

Sono fatte salve le misure di cui alla O.M. 28 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni.

STAMPING OUT

Ai sensi dell'O.M. 28 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, è previsto l'abbattimento totale dei capi presenti in allevamento entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso in presenza di un'elevata percentuale di capi positivi ai test diagnostici (orientativamente il 20%, ma ciascun caso deve essere valutato dal Veterinario ufficiale in accordo con la Regione e l'IZSVe). Per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale, il Servizio veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino a un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio per la salute.

Dovrà essere valutato l'abbattimento totale tenendo conto:

- Del manifestarsi di una coda di infezione persistente nell'allevamento. Tale opzione deve essere messa in atto dal Servizio Veterinario dell'Az.ULSS, sentito il parere della Regione, in base alla situazione epidemiologica e a seguito di valutazione dello stato sanitario dell'azienda nel corso dei sei anni precedenti e delle movimentazioni degli animali.
- Se a seguito delle prove intradermiche effettuate negli otto mesi successivi al primo abbattimento si manifestano ulteriori casi positivi (mancata chiusura del focolaio).

UTILIZZO GAMMA INTERFERON

In considerazione della sensibilità attribuita alla prova del gamma interferon, si deve utilizzare questa metodica nel caso in cui la prevalenza dell'infezione, tramite intradermotubercolinizzazione, si attesti al di sotto della soglia prevista per l'applicazione dello stamping-out.

La scelta dell'utilizzo del gamma interferon al di sotto del 20% di casi positivi può consentire, in alcuni casi, di ripristinare le qualifiche di allevamento ufficialmente indenne in tempi più brevi e di eliminare eventuali "code d'infezione".

L'utilizzo del gamma interferon a scopo diagnostico può essere utilizzata solo a seguito di isolamento di *Mycobacterium bovis* e deve essere autorizzato dalla Regione.

Il test ha carattere di prova ufficiale e pertanto gli animali risultati positivi devono essere abbattuti prontamente al pari di quelli risultati positivi alla prova intradermica. Gli allevatori dovranno essere indennizzati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

GESTIONE DEI SOSPETTI

Nel caso in cui si manifestino reazioni dubbie o positive a seguito di prova intradermica, la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi è sospesa e il Veterinario ufficiale dovrà effettuare:

- Un approfondimento diagnostico, ai sensi dell'allegato A punto I. 3A.c) del D. Lgs. 196/99, che può prevedere anche l'abbattimento di almeno uno dei capi dubbi comportando la sola sospensione della qualifica. In tal caso l'animale abbattuto verrà indennizzato ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218;

OPPURE, se non applicabile quanto previsto al precedente punto:

- Una prova comparativa, trascorsi 42 giorni dalla precedente prova intradermica, ai sensi dell'allegato B punto 2.2 della Direttiva 64/432/CEE;



Gli animali in fase di macellazione saranno sottoposti, in collaborazione con il competente laboratorio territoriale dell'IZS, a un accurato esame anatomico-patologico per la ricerca di eventuali lesioni riferibili alla tubercolosi.

Qualora l'animale non presenti lesioni patologiche, il Veterinario ispettore dovrà comunque prelevare campioni dai linfonodi retrofaringei, mandibolari, bronchiali, mediastinici, sopra-mammari, da alcuni linfonodi mesenterici e del fegato per il rapido inoltro all'Istituto Zooprofilattico, ai sensi dell'allegato B del Regolamento 1226/2002/CE.

Se, a seguito dei controlli effettuati presso l'IZSve e presso il Centro di Referenza Nazionale (IZSLER), la presenza della tubercolosi non fosse confermata, la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi può essere ripristinata quando una prova su tutti gli animali di età superiore a sei settimane, effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dell'animale o degli animali reattivi, ha dato esito negativo.

GESTIONE DI RISCONTRO DI SOSPETTA LESIONE TUBERCOLARE AL MACELLO

Ai sensi del D.M. 15 dicembre 1995, n.592 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini", i medici veterinari addetti all'ispezione delle carni devono segnalare tempestivamente ogni riscontro di lesione tubercolare negli animali da macello tramite l'apposito modello 10/33.

Entro un massimo di 8 giorni dalla macellazione, il modello 10/33 deve essere trasmesso ai Servizi veterinari dell'Az.ULSS dove ha sede l'allevamento di provenienza dell'animale.

Inoltre la normativa comunitaria prevede che, a seguito di riscontro alla visita ispettiva di lesioni tubercolari, il veterinario ispettore debba predisporre l'invio del materiale patologico al Laboratorio territoriale dell'IZS al fine di consentire l'effettuazione delle prove istologica e culturale, per identificare l'agente patogeno causa della lesione. L'IZSve provvederà inoltre a inviare i campioni al Centro di Referenza Nazionale (IZSLER) per l'esame culturale.

Nel caso si tratti di un allevamento da riproduzione, il veterinario ufficiale competente per il territorio in cui è situato l'allevamento di provenienza del capo positivo, ricevuta la segnalazione, deve porre vincoli sanitari sull'allevamento e, nel caso in cui siano trascorsi almeno 42 giorni dal precedente controllo, sottopone immediatamente tutti i capi controllabili a una prova intradermica. Se sono trascorsi meno di 42 giorni dalla prova precedente, l'allevamento sarà posto in vincolo sanitario in attesa che trascorran i tempi previsti per l'effettuazione della prova.

Nel caso di positività alle succitate prove l'allevamento verrà considerato infetto e pertanto dovranno essere attuate tutte le misure sanitarie previste al Capitolo III del D.M. 592/95.

Nel caso in cui le prove risultassero negative, in attesa dell'esito del laboratori sui campioni prelevati in fase di macellazione, si dovranno applicare le misure sanitarie previste dalla normativa negli allevamenti sospetti. Se le prove di laboratorio dovessero dare esito negativo, le misure restrittive devono essere revocate. In caso contrario dovrà essere effettuata un'indagine supplementare e tutti i capi bovini dovranno essere sottoposti a un'ulteriore prova intradermica.

A seguito di positività della succitata prova si applicherà quanto previsto al precedente paragrafo "STAMPING OUT".

Nel caso la positività fosse riscontrata in un allevamento da ingrasso, la gestione del caso verrà effettuata in accordo con l'IZSve e la Regione. La Regione invierà comunicazione al Ministero e alle Regioni conferenti



17d7a9d8



tenendo in considerazione che la rilevazione precoce di casi di importazione non esita automaticamente nell'apertura di un focolaio. Nell'allevamento, la gestione del sospetto verrà effettuata in base alla provenienza territoriale del/i capo/i ritrovati con lesioni, il numero di animali coinvolti, i tempi di permanenza nell'ingrasso veneto e, qualora il sospetto fosse confermato dall'IZSLER, dal ceppo rilevato. Le misure da adottare verranno valutate dipendentemente dal caso dal Servizio Veterinario, in collaborazione con la Regione e l'IZSVE, in base alla gravità della situazione. Dette misure possono comprendere: invio al macello in vincolo sanitario degli animali della partita del sospetto/positivo e dei suoi conviventi, fino anche allo svuotamento completo del capannone (con successiva pulizia e disinfezione prima di una nuova introduzione); avviso al/i territorio/i di provenienza del capo della positività riscontrata, eventuale sopralluogo ed indagine epidemiologica, da parte della Az.ULSS e in collaborazione con l'IZSVE, in allevamento qualora le positività fossero rilevate in più animali; sospensione della qualifica (se presente) con possibilità di movimentare animali solamente verso il macello; effettuazione di prove (tubercoline o gamma-interferon) sui capi presenti nell'allevamento.

ABBATTIMENTO CAPI INFETTI

Al momento della macellazione degli animali risultati positivi alla prova intradermica (focolaio), il Veterinario ispettore delle carni concorderà con l'IZS l'effettuazione di eventuali ulteriori campioni per la ricerca del micobatterio tubercolare al fine di consentirne la tipizzazione.

COMUNICAZIONI AL MINISTERO DELLA SALUTE

A seguito di riscontro di lesione tubercolare al macello, nel caso in cui l'animale risulti proveniente da uno Stato Membro o da un Paese Terzo, il Servizio veterinario dell'Az.ULSS dovrà inviare copia della documentazione di scorta dell'animale con il relativo modello 10/33 alla Regione, per il successivo inoltro al Ministero della Salute.

CONTROLLI SUPPLEMENTARI IN CAPI INTRODOTTI DA ZONE A RISCHIO PER TBC

I bovini introdotti in allevamenti della Regione del Veneto, provenienti da zone a rischio per TBC, potranno essere sottoposti a prova intradermica per TBC trascorsi 42 giorni dalla loro introduzione, con modalità operative che saranno successivamente comunicate dalla Regione sulla base di una valutazione del rischio. Le spese di tali controlli sono a carico dell'allevatore che introduce gli animali.

BRUCELLOSI BOVINA

La qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi bovina, ai sensi del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 è mantenuta a condizione che continuino a essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Ogni anno tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, in almeno il 20% degli allevamenti, sono stati sottoposti e hanno reagito negativamente a una prova sierologica sul sangue o, per gli allevamenti lattieri, agli esami di campioni di latte. Se viene utilizzato il latte di massa devono essere effettuate tre prove nell'arco dell'anno, mantenendo per quanto possibile la cadenza quadrimestrale. Nell'arco dei 5 anni tutti gli allevamenti dovranno essere testati.
Gli allevamenti che effettuano la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto, devono essere sottoposti a controllo ogni anno.
- Da almeno tre anni non si è verificato alcun caso di aborto dovuto alla brucellosi e non è stato isolato alcun batterio B. abortus e almeno il 99,8% degli allevamenti ha ottenuto la qualifica di



17d7a9d8



ufficialmente indenne da brucellosi ogni anno negli ultimi cinque anni; il calcolo di questa percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno.

- Esiste un sistema d'identificazione che consente di individuare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97.
- I casi d'aborto che si sospetta siano dovuti a brucellosi sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a indagine da parte dell'Autorità competente.
- Ogni bovino sospetto di aver contratto la brucellosi è notificato all'Autorità competente e sottoposto agli esami ufficiali per la brucellosi, che devono includere almeno due prove sierologiche del sangue, compresa la prova di fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico dei campioni necessari prelevati in caso di aborto.
- Sino a quando permane il sospetto di infezione, è sospesa la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi dell'allevamento di origine o di transito dell'animale sospetto e degli allevamenti epidemiologicamente collegati.

CRITERI DI APPLICABILITA' DEL CONTROLLO SUL LATTE DI MASSA

Il controllo con il metodo ELISA per la ricerca della brucellosi bovina può essere utilizzato su un campione di latte proveniente da un'azienda in cui almeno il 30% delle vacche da latte presenti sono in lattazione.

È inoltre indispensabile, se si utilizza tale metodo, che vengano adottate misure idonee a assicurare una corrispondenza tra i campioni prelevati e gli animali da cui proviene il latte.

Il numero delle vacche rappresentate in ciascun campione di latte non deve essere superiore a 100 capi. Nel caso di allevamenti con un numero di vacche in lattazione superiore, il personale dell'Az.ULSS preposto al controllo raccoglierà i campioni di latte in sala mungitura, in modo da consentire l'allestimento delle miscele per un massimo di 100 capi cadauna.

MODALITA' D'INVIO DEL CAMPIONE DI LATTE DI MASSA ALL'IZS

- Il campione verrà raccolto nell'apposito contenitore, fornito alle Az.ULSS dall'IZS;
- Prima dell'immissione del latte nel contenitore, dovrà essere inserita la compressa di sodio azide per garantire la conservabilità del campione;
- Il campione potrà essere conservato a temperatura di refrigerazione o congelato fino al momento della consegna al competente Laboratorio territoriale dell'IZS;
- Il campione dovrà essere accompagnato dallo specifico modulo compilato in ogni sua parte e firmato.

POSITIVITA' AL LATTE DI MASSA

Nel caso in cui risultasse positiva la prova effettuata sul latte di massa, il Servizio Veterinario dell'Az.ULSS competente per l'allevamento effettuerà un ulteriore sopralluogo per il campionamento ufficiale di sangue individuale da tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi.

SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA

La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da Brucellosi è sospesa se si sospetta, in base a prove di laboratorio o per motivi clinici, che uno o più animali siano malati.

Gli animali sospetti devono essere abbattuti o isolati in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con gli altri animali.

Se l'animale sospetto è:

- Già stato abbattuto e non è più disponibile per ulteriori controlli:



17d7a9d8



- La qualifica è ripristinata a seguito di due controlli ufficiali su tutti i bovini presenti nell'allevamento di età superiore ai 12 mesi. La prima prova è effettuata non prima di 30 giorni dopo l'allontanamento dell'animale e la seconda 60 giorni dopo la prima.
- Ancora presente in azienda:
 - Se correttamente isolato in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con gli altri animali presenti in allevamento, può essere reintrodotta in allevamento con il ripristino della qualifica dell'allevamento, purché in seguito a una prova di sieroagglutinazione presenti un titolo brucellare inferiore a 30 UI di agglutinazione per millilitro e abbia reagito negativamente alla prova di fissazione del complemento o qualsiasi altra combinazione di prove autorizzata dal D.L.vo 196/99.
L'animale sospetto verrà sottoposto al prelievo di sangue trascorsi non meno di 7 gg dal precedente prelievo. Se l'esito della prova non evidenzia un effetto booster, per cui è possibile ritenere che l'infezione non sia riconducibile alla brucellosi ma si sospetta la presenza di altri patogeni, dovranno essere effettuate tutte le indagini del caso al fine di evidenziare la possibile causa della cross reazione. Per quanto riguarda l'approfondimento diagnostico nei confronti della Yersinia è opportuno effettuare un prelievo di feci oltre che sul bovino sospetto anche su altri 10 soggetti presenti nell'azienda.
 - Essere avviato alla macellazione e sottoposto a opportune indagini atte a accertare la presenza dell'infezione.

In entrambi i casi l'Az.ULSS dovrà effettuare un'indagine epidemiologica in collaborazione con l'IZSve, con le modalità specificate nel paragrafo "INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE".

Durante il periodo di sospensione della qualifica, oltre all'isolamento dei bovini sospetti, dovranno essere adottate le seguenti misure sanitarie:

1. Messa sotto sorveglianza ufficiale dell'allevamento;
2. Divieto di movimentazione da e verso l'allevamento salvo l'autorizzazione per l'uscita di bovini destinati a essere macellati. Questi ultimi, al momento della macellazione, dovranno comunque essere sottoposti a prelievi per esami sierologici e batteriologici;
3. Il latte potrà essere utilizzato per l'alimentazione umana solo se sottoposto a trattamento termico che garantisca l'inattivazione della brucella (pasteurizzazione).

BRUCELLOSI BOVINA- PROCEDURA FETI ABORTITI

Ai sensi del D.Lgs. 196/99, per mantenere la qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi bovina, è indispensabile che i casi di aborto siano obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine.

Le Aziende sanitarie locali sensibilizzano gli allevatori in merito all'obbligo di denuncia dei casi di aborto, anche contestualmente allo svolgimento in campo delle attività di profilassi previste.

Per garantire una corretta gestione dei feti abortiti, viene definito un protocollo di seguito riportato:

1. I Veterinari liberi professionisti provvedono affinché i feti abortiti nelle aziende di bovini da riproduzione, siano inviati ai laboratori competenti per territorio dell'IZS nel più breve tempo possibile, accompagnati dagli invogli fetali e dalla Scheda BRC-1.
2. Presso il laboratorio diagnostico dell'Istituto viene effettuato un esame necroscopico per valutare le eventuali lesioni presenti e prelevare campioni per escludere la presenza di Brucella spp,
3. La procedura prevista per la raccolta, i protocolli diagnostici e lo smaltimento dei feti raccolti dal Veterinario libero professionista è senza costi per l'allevatore e viene finanziata dalla Regione, individuando le risorse nel Fondo sanitario nazionale per la bonifica sanitaria degli allevamenti.
4. Al Veterinario libero professionista, a seguito dell'invio del feto al laboratorio territoriale dell'IZS, verrà corrisposto direttamente dall'Az.ULSS un compenso quantificato in 50 €.



17d7a9d8



LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

La qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da Leucosi bovina enzootica, ai sensi del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 è mantenuta a condizione che:

- Tutti gli animali abbattuti nel territorio di competenza siano soggetti a ispezione ufficiale post-mortem. Devono essere inoltre notificati tutti i tumori che potrebbero essere causati dal virus della leucosi bovina enzootica ai fini degli esami di laboratorio.
- Ogni anno tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, in almeno il 20% degli allevamenti, siano sottoposti e abbiano reagito negativamente a una prova sierologica o, per gli allevamenti lattieri, agli esami di campioni di latte.

CRITERI DI APPLICABILITA' DEL CONTROLLO SUL LATTE DI MASSA

Il controllo con il metodo ELISA per la ricerca della leucosi enzootica bovina può essere utilizzato su un campione di latte proveniente da un'azienda in cui almeno il 30% delle vacche da latte presenti sono in lattazione.

È inoltre indispensabile, se si utilizza tale metodo, che vengano adottate misure idonee a assicurare una corrispondenza tra i campioni prelevati e gli animali da cui proviene il latte.

Il numero delle vacche rappresentate in ciascun campione di latte non deve essere superiore a 100 capi. Nel caso di allevamenti con un numero di vacche in lattazione superiore, il personale dell'Az.ULSS preposto al controllo raccoglierà i campioni di latte in sala mungitura, in modo da consentire l'allestimento delle miscele per un massimo di 100 capi cadauna.

MODALITA' D'INVIO DEL CAMPIONE DI LATTE DI MASSA ALL'IZS

- Il campione verrà raccolto nell'apposito contenitore, fornito alle Az.ULSS dall'IZS;
- Prima dell'immissione del latte nel contenitore, dovrà essere immessa la compressa di sodio azide per garantire la conservabilità del campione;
- Il campione potrà essere conservato a temperatura di refrigerazione o congelato fino al momento della consegna al competente Laboratorio territoriale dell'IZS;
- Il campione dovrà essere accompagnato dallo specifico modulo compilato in ogni sua parte e firmato.

POSITIVITA' AL LATTE DI MASSA

Nel caso in cui risultasse positiva la prova effettuata sul latte di massa, il Servizio Veterinario dell'Az.ULSS competente per l'allevamento, effettuerà un ulteriore sopralluogo e effettuerà un campionamento ufficiale di sangue individuale da tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi.

PROVVEDIMENTI PER GLI ALLEVAMENTI INFETTI

In caso di riscontro di positività, rilevata sia a seguito di test diagnostici effettuati in vita sia a seguito di ispezione post-mortem al macello, negli allevamenti da cui proviene il capo positivo devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- Accurata indagine epidemiologica nell'allevamento, onde accertare la diffusione o l'eventuale rischio di diffusione della malattia;
- Comunicazione della positività all'Az.ULSS competente per l'allevamento di prima provenienza dell'animale positivo, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Invio in vincolo sanitario al macello degli animali presenti nell'unità produttiva in cui erano detenuti il/i capo/i infetto/i;



17d7a9d8



- Divieto di introduzione di nuovi animali nell'unità produttiva (capannone) fino completo svuotamento della stessa e prima che siano state effettuate le disinfezioni del caso;

Ulteriori misure verranno attuate dalle Autorità competenti, sulla base delle valutazioni effettuate in collaborazione con l'IZS delle Venezie.

BRUCELLOSI OVICAPRINA

La Regione del Veneto è dichiarata territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovi-caprina. Per il mantenimento di tale qualifica, negli allevamenti stanziali da riproduzione (flag R in BDN) il controllo sarà effettuato con cadenza biennale, più un minimo del 10% annuale delle rimanenti aziende, selezionate in base al rischio. Il rischio viene individuato per gli allevamenti 1. di nuova apertura 2. che effettuano monticazione, pascolo vagante e/o elevata movimentazione di animali da vita. Per l'estrazione di tali informazioni viene garantito il supporto dell'IZSVe. I prelievi di sangue dovranno essere effettuati su:

- Tutti gli animali maschi non castrati di età superiore ai sei mesi;
- Tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente;
- Il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda. Se presenti in numero inferiore a 50, dovranno essere testate tutte

Le Az.ULSS possono includere in aggiunta al 10% una ulteriore quota discrezionale in relazione a possibili situazioni di rischio specifico (es. cosiddette fattorie didattiche o altre strutture dove ci può essere contatto degli animali con visitatori, scuole ecc.).

GREGGI TRANSUMANTI

Pur in presenza di una situazione sanitaria favorevole è importante non ridurre l'attenzione per quanto riguarda i controlli sugli allevamenti ovi-caprini che per motivi di pascolo (pascolo vagante o alpeggio, in tutte le possibili accezioni) si spostano presso altro luogo sito sul territorio regionale ed extraregionale in relazione ai possibili contatti epidemiologici legati a queste movimentazioni. Pertanto, in queste circostanze deve essere effettuato un controllo sierologico sugli animali dell'allevamento prima della movimentazione (e comunque almeno una volta all'anno), con le modalità previste dal precedente paragrafo. Nel caso di spostamenti extraregionali vengono verificati i requisiti da parte dei Servizi Veterinari, di concerto con le autorità sanitarie dei territori interessati e, se del caso (territori non UI), previsti controlli anche in fase di rientro (demonticazione). Per le aziende che sono già incluse nel programma di sorveglianza del relativo anno (appartenenti quindi alla metà delle aziende da riproduzione programmate), questo controllo varrà anche ai fini del Piano.

Per ulteriori indicazioni relative ai greggi che praticano l'alpeggio, si rimanda al relativo paragrafo, sotto riportato.

GESTIONE POSITIVITA'

L'Allegato 2 alla OM 28/05/15 e smi prevede che, in caso di focolai di brucellosi ovi-caprina, l'isolamento di *Brucella melitensis*, un'alta percentuale di positività degli animali nel gregge e positività a tre controlli successivi all'apertura del focolaio, sono condizioni sufficienti per decidere l'esecuzione dello stamping out.



17d7a9d8



DISCIPLINA PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DESTINATI ALL'ALPEGGIO

Il trasferimento sui pascoli estivi del bestiame bovino, bufalino, ovino, caprino, suino ed equino è consentito previa esecuzione, da parte della Az.ULSS, di una visita ufficiale degli animali, con esito favorevole, da effettuarsi entro i tre giorni precedenti la partenza: l'esito di tale verifica va riportato sul riquadro E (attestazioni sanitarie) del Modello 4 informatizzato. Tale visita pre-moving, non è prevista per il trasferimento di animali nell'ambito del territorio geografico della stessa Az.ULSS.

Identificazione e tracciabilità:

- Gli animali destinati all'alpeggio devono essere identificati ed iscritti in Banca Dati Nazionale (i cani al seguito delle greggi e delle mandrie devono essere registrati nell'Anagrafe Canina Regionale), conformemente alla specifica normativa di settore;
- Per quanto concerne il trasferimento di bovini al pascolo estivo in zone di montagna, è fatto salvo quanto previsto dalla Decisione n.672 /CE del 20 agosto 2001 e s.m.i..

Norme sanitarie:**a. Bovini e bufalini:**

Ai sensi della norma comunitaria vigente, gli animali devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e da leucosi bovina enzootica.

b. Ovi-caprini:

Gli ovini ed i caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ai sensi della norma comunitaria.

Gli ovini ed i caprini devono essere sottoposti con esito favorevole ad un controllo sierologico pre-moving nei confronti della brucellosi ovi-caprina, come previsto nell'apposito capitolo della presente Delibera.

Inoltre, ai fini della profilassi della Blue Tongue, è possibile alpeggiare sul territorio regionale i bovini, gli ovini e i caprini provenienti da territori indenni o da territori in restrizione per uno o più sierotipi presenti nel territorio Veneto, fermo restando le disposizioni comunitarie e nazionali sulla movimentazione degli animali sensibili a detta malattia. È possibile l'alpeggio di animali sensibili provenienti da territori in restrizione per uno o più sierotipi non presenti nel territorio, purchè detti animali siano regolarmente vaccinati e nel periodo di copertura vaccinale nei confronti di tale/i sierotipo/i.

c. Cani:

E' opportuno che i cani al seguito delle greggi e delle mandrie abbiano effettuato la vaccinazione antirabbica ed essere nel periodo di copertura vaccinale secondo le indicazioni della casa farmaceutica, oltre ad un trattamento antiparassitario e tenicida di provata efficacia.

d. Suini:

Gli animali della specie suina che tradizionalmente vengono condotti all'alpeggio devono essere movimentati in conformità alla normativa nazionale e regionale.

Ai fini della prevenzione della Peste Suina Africana è fatto obbligo ai detentori dei suini in alpeggio di prevedere adeguate misure di protezione degli animali da ogni contatto con suidi selvatici ed è fatto divieto di alimentare gli stessi con rifiuti alimentari provenienti da attività di ristorazione o avanzi di cibo portati dai visitatori.

e. Equidi:

17d7a9d8



Gli equidi di età superiore ai 12 mesi alpeggiati devono, ai sensi del decreto 2 febbraio 2016 recante “Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi”, risultare controllati nei confronti dell’anemia infettiva equina:

- da non più di tre anni, se provenienti da una Regione/provincia autonoma a “basso rischio”;
- da non più di un anno, se provenienti da una Regione a “rischio elevato”;
- da non più di un anno, se trattasi di muli o di equidi allevati in promiscuità con i muli, indipendentemente dal grado di rischi della Regione/provincia autonoma di provenienza.

Trasferimento verso i pascoli:

Il trasferimento sui pascoli estivi del bestiame, nel territorio della Regione del Veneto, dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- Per le movimentazioni nell’ambito della stessa AULSS gli animali dovranno essere scortati dal Mod. 4 con il riquadro E compilato e sottoscritto dal Servizio Veterinario per quanto riguarda le attestazioni sanitarie.
- Per le movimentazioni fuori AULSS, l’autorizzazione al trasferimento deve essere richiesta dal proprietario degli animali al Servizio Veterinario competente sul territorio dove il bestiame si trova almeno quindici giorni prima della partenza.

Norme varie:

I proprietari e gestori a qualsiasi titolo dei pascoli e malghe e il personale addetto alla sorveglianza del bestiame sono tenuti a respingere gli animali sprovvisti dei requisiti prescritti dal presente provvedimento, avvertendo nel contempo l’Autorità Comunale ed i Servizi Veterinari delle l’AULSS sede dell’allevamento di origine.

I responsabili degli alpeggi è fatto obbligo di accogliere solamente animali identificati a norma di legge e in possesso delle previste attestazioni sanitarie di origine da custodire, presso l’alpeggio e per tutta la durata della monticazione. La morte degli animali, gli smarrimenti, le predazioni e gli spostamenti durante l’alpeggio, compreso il rientro a valle per cause di forza maggiore, dovranno essere tempestivamente registrate nella Banca Dati Nazionale e comunicate al Servizio Veterinario. Eventuali nascite, decessi od altri movimenti mentre gli animali si trovano al pascolo vengono gestiti come definito dalla Dec. 2001/672/CE.

I responsabili degli alpeggi dovranno: provvedere alla custodia ed al benessere degli animali monticati; impedire che il bestiame venga in contatto con animali dei pascoli contermini; attuare procedure che limitino il contatto con la fauna selvatica (in particolare artiodattili); vietare il pascolo ad animali potenzialmente pericolosi in grado di nuocere a persone od altri animali.

Conformemente all’art. 24 del Regolamento (UE) 2016/429, i responsabili degli alpeggi dovranno inoltre segnalare con urgenza al Servizio Veterinario di Sanità Animale, il manifestarsi negli animali monticati di sintomatologie riconducibili a malattie oggetto di notifica obbligatoria.

È opportuno garantire all’interno dello stesso pascolo la convivenza di capi con stato sanitario omogeneo e assicurare una separazione tra i capi da carne da quelli da latte. In caso di pascoli comuni, su cui insistono animali di più allevamenti, questi sono considerati come un’unica unità epidemiologica e a elevato rischio (Art. 9, comma 7 dell’OM 25 maggio 2015 e smi).

Demonticazione:

Per il ritorno degli animali alle sedi invernali (demonticazione) il conduttore della malga dovrà compilare il documento di accompagnamento degli animali (Mod.4 elettronico).



17d7a9d8



Ai fini della demonticazione, le spese per eventuali vaccinazioni o controlli sierologici degli animali che si rendessero necessari per motivi sanitari o per contatti con animali con qualifica sanitaria diversa, sono a carico dei proprietari degli animali interessati.

Nel caso di alpeggio di ovini e caprini in territori non ufficialmente indenni nei confronti della BRC ovicaprina, le indagini sierologiche nei confronti della malattia sono sempre obbligatorie anche in fase di demonticazione, su base campionaria con la numerosità di cui alla seguente Tabella 1.

Tabella 1

| NUMERO CAPI MOVIMENTATI | N. CAPI DA MONITORARE |
|-------------------------|-----------------------|
| <20 CAPI | TUTTI |
| 21-40 | 21 |
| 41-99 | 25 |
| 100-150 | 27 |
| >150 | 30 |

Disinfezione Malghe:

Prima dell'alpeggio, i proprietari delle malghe sono tenuti a effettuare una accurata pulizia dei locali, seguita da appropriata disinfezione: quest'ultima operazione, in ogni caso sempre obbligatoria per le malghe che producono latte, può essere effettuata dal personale degli ex Presidi Veterinari Multizonali, secondo il vigente tariffario. Le spese di disinfezione sono a carico del conduttore della malga.

La data, i dati di chi ha effettuato la disinfezione e il disinfettante utilizzato devono essere registrati su idoneo documento che deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli da parte dell'A.C.

MISURE SANITARIE PER LE STALLE DI SOSTA

E' fatto salvo quanto previsto dall'OM relativamente alle stalle di sosta. In particolare, il Servizio Veterinario Az.ULSS:

- Esegue controlli presso le stalle di sosta almeno una volta a trimestre, avvalendosi della check-list messa a disposizione dall'applicativo CONTROLLI di Vetinfo. In caso di non conformità, esegue controlli aggiuntivi in stalla sulla regolarità della documentazione e sull'identificazione degli animali presenti e, se necessario, dispone ulteriori approfondimenti diagnostici.
- Rendiconta la suddetta attività di controllo utilizzando l'apposita funzionalità informatica disponibile nel portale Vetinfo.
-

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

La normativa vigente in materia di piani di risanamento prevede che venga effettuata un'accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali veterinari, mirata a individuare l'origine della malattia e gli eventuali contatti avvenuti con altri allevamenti; pertanto, risulta indispensabile che i Servizi veterinari effettuino un'indagine epidemiologica in modo corretto ed esaustivo in collaborazione con l'IZSVe.



17d7a9d8



Fatto salvo quanto previsto dalla O.M. 28 maggio 2015 e smi relativamente all'effettuazione delle indagini epidemiologiche, per quanto concerne i sospetti e le positività rilevate sul territorio regionale, si precisa quanto segue:

- A seguito di sospetto di positività per tubercolosi bovina e bufalina, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica in allevamento, entro 2 giorni dalla sospensione della qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne il Servizio Veterinario della Az.ULSS, per il tramite del Servizio Veterinario Regionale, segnala il sospetto in SIMAN e, contestualmente, avvia nel Sistema l'indagine epidemiologica, inserendo il motivo del sospetto di positività e ogni altro dato disponibile;
- Entro 2 giorni dalla conferma di positività, la Az.ULSS revoca la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne, ed effettua l'indagine epidemiologica avvalendosi del modello previsto da SIMAN, che verrà fornito dal personale dell'IZSVE che collabora nell'esecuzione dell'indagine. Il Servizio Veterinario Regionale, sulla base delle informazioni fornite dalla Az.ULSS, inserisce i dati dell'indagine epidemiologica in SIMAN.

VERIFICHE EFFICACIA

I responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende Sanitarie Locali effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previste dall'art. 12 del regolamento (UE) n. 2017/625, quanto specificato dalla OM 28/05/2015 e smi.

RENDICONTAZIONE ATTIVITA'

Il Servizio Veterinario Az.ULSS rende disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di profilassi previste dalla OM 28/05/15 e smi nel Sistema Informativo SANAN di Vetinfo.



17d7a9d8



